

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Provincia di Latina

Medaglia d'Argento al Valor Civile



REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/10/2024

CAPO I
NORME PRELIMINARI

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Definizioni**
- Articolo 3 - Competenze**
- Articolo 4 - Responsabilità**
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**
- Articolo 6 - Atti a disposizioni del pubblico**
- Articolo 7 - Locali annessi al cimitero**

CAPO II
CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE

- Articolo 8 - Disposizioni generali**
- Articolo 9 - Ammissione nel cimitero**
- Articolo 10 - Ammissione al cimitero di urne cinerarie e resti mortali**
- Articolo 11 - Sepolture per inumazione**
- Articolo 12 - Campi per inumazione**
- Articolo 13 - Sepolture per tumulazione**
- Articolo 14 - Tumulazione di ceneri e resti mortali**

CAPO III
CONCESSIONI

- Articolo 15 - Sepolture private**
- Articolo 16 - Assegnazione delle concessioni**
- Articolo 17 - Atto di concessione**
- Articolo 18 - Durata delle concessioni**
- Articolo 19 - Tariffa delle concessioni**
- Articolo 20 - Concessioni per tumulazioni provvisorie**
- Articolo 21 - Modalità di concessione e aventi diritto all'uso**
- Articolo 22 - Divieto di cessione dei diritti d'uso**
- Articolo 23 - Doveri in ordine alla manutenzione**
- Articolo 24 - Rinnovo delle concessioni**
- Articolo 25 - Subentri**
- Articolo 26 - Rinuncia a concessione**
- Articolo 27 - Rinuncia a concessione di aree libere**
- Articolo 28 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**
- Articolo 29 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99**
- Articolo 30 - Decadenza e revoca**

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 31 - Esumazioni**
- Articolo 32 - Raccolta e destinazione delle ossa a seguito di esumazione ordinaria**
- Articolo 33 - Estumulazione**
- Articolo 34 - Presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie**
- Articolo 35 - Svolgimento del servizio di esumazione ed estumulazione**
- Articolo 36 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**

CAPO V POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO

- Articolo 37 - Vigilanza**
- Articolo 38 - Orario**
- Articolo 39 - Ingresso**
- Articolo 40 - Riti funebri**
- Articolo 41 - Circolazione di veicoli**
- Articolo 42 - Divieti speciali**
- Articolo 43 - Personale del cimitero**

CAPO VI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Articolo 44 - Imprese e lavori privati**
- Articolo 45 - Autorizzazione ad eseguire i lavori**
- Articolo 46 - Registro delle imprese**
- Articolo 47 - Introduzione e deposito materiali da costruzione**
- Articolo 48 - Deposito materiali da scavo e rifiuti**
- Articolo 49 - Recinzione aree - materiali da scavo**
- Articolo 50 - Orario per l'esecuzione dei lavori**
- Articolo 51 - Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia e cappelle gentilizie**
- Articolo 52 - Norme speciali per la parte storica del cimitero (area di interesse storico artistico)**

CAPO VII SEGNI FUNERARI, EPIGRAFI E OPERE DI GIARDINAGGIO

- Articolo 53 - Lapidi e cippi**
- Articolo 54 - Piante e fiori**
- Articolo 55 - Opere di giardinaggio**

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 56 - Controlli**
- Articolo 57 - Sanzioni**
- Articolo 58 - Sepolture private e tumulazioni pregresse**
- Articolo 59 - Regularizzazione delle concessioni**
- Articolo 60 - Ordinanze del Sindaco**
- Articolo 61 - Disposizioni finali e transitorie**

CAPO I NORME PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 e succ. modif., del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della legge n. 130 del 30 marzo 2001, del Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002, del D.P.R. n. 254 del 10 luglio 2003 e della Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006 art. 162, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - per *salma* si intende il cadavere o la spoglia mortale dell'uomo;
 - per *feretro* si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - per *inumazione* si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - per *tumulazione* si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - per *traslazione* si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - per *esumazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - per *estumulazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - per *celletta ossario* si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - per *ossario comune* si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - per *nicchia cineraria* si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni" (vedi par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93);
 - per *cinerario comune* si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
 - per *tombe private* si intendono loculi, cappelle gentilizie o di famiglia.

Articolo 3 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che si avvarrà a tal fine - anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria e tecnica - del Responsabile del Servizio cimiteriale e della Polizia Locale.

Articolo 4 Responsabilità

1. Il Comune ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa e alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e dei servizi a pagamento, nonché la determinazione e l'applicazione delle relative tariffe per le concessioni è di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 6 Atti a disposizioni del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne diritto, presso l'ufficio del Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. Il registro annota le sepolture per:
 - Nominativo del defunto;
 - Luogo e data di nascita e di morte;
 - Numero e tipo della sepoltura.
3. Sono inoltre in visione:
 - Copia del presente Regolamento;
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte del responsabile del servizio cimiteriale, per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7 Locali annessi al cimitero

1. Il Comune, nell'ambito del cimitero, dispone di un ufficio, una camera mortuaria per il ricevimento delle salme, di una sala autoptica e di una chiesa.
2. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3, del D.P.R.285/1990).
3. La sala autoptica, ovvero un locale attrezzato dove è possibile eseguire un'autopsia, può essere concessa in gestione.
4. La chiesa cimiteriale, anche chiamata cappella cimiteriale, che accoglie anche l'ossario è dedicata alla funzione funeraria cristiana e può essere in tutti i casi destinata a servizi religiosi generali.

CAPO II CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE

Articolo 8 Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Reg. P.M..
2. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del Regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero oltre alle aree destinate ai servizi cimiteriali.
3. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero o ad operatori esterni qualificati che dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri.

Articolo 9 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di defunti nati nel Comune, decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ugualmente ricevute le salme delle persone concessionarie di tombe di famiglia.
3. Sono ugualmente ricevute nel cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, le salme del coniuge del concessionario, dei parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado nonché degli affini fino al 2° grado.
4. Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili nonché le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Le eventuali richieste di loculi da parte di famiglie non residenti saranno esaminate dalla Giunta Comunale che potrà autorizzare la tumulazione tenuto conto della disponibilità di loculi.
6. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
7. I requisiti di parentela devono essere attestati mediante autocertificazione indicante il rapporto di parentela legittimante la concessione.
8. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigente e quindi si considera il rapporto matrimoniale e familiare esistente al momento del decesso; i conviventi more uxorio non sono considerati coniugi.

Articolo 10 Ammissione al cimitero di urne cinerarie e resti mortali

1. E' sempre ammesso l'inserimento di più urne cinerarie e/o resti mortali all'interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto.
2. La collocazione di un solo resto mortale o di un'urna cineraria è consentita esclusivamente in una celletta ossaria o cineraria, i loculi grandi sono ad uso esclusivo delle salme.

Articolo 11

Sepolture per inumazione

1. La sepoltura con il sistema di inumazione avviene deponendo il feretro direttamente nel terreno in campi appositamente destinati.
2. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali o la cremazione, sono sepolte nei campi di inumazione.
3. La richiesta di inumazione può essere presentata:
 - dal parente più prossimo al defunto;
 - da persona delegata dal parente più prossimo al defunto;
 - da persona estranea, in caso di assenza di persone aventi diritto sul defunto.
4. Ogni salma deve essere inumata separatamente; soltanto madre e neonato, deceduti al momento del parto, possono essere sepolti in uno stesso feretro.
5. Ogni salma da inumarsi deve essere consegnata chiusa in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.
6. L'inumazione delle salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 9, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente nelle apposite fosse nella disponibilità del Comune, nei campi di inumazione del cimitero.
7. Le sepolture per inumazioni, hanno una durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento trascorsa la quale si dà corso alle operazioni di esumazione ordinaria.

Articolo 12

Campi per inumazione

1. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del D.P.R. 285/90.
2. Ciascun riquadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e dovranno essere numerati progressivamente con appositi cippi.
3. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano di campagna e devono avere le seguenti misure:
 - per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
 - per i minori di 10 anni d'età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.
4. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 13

Sepolture per tumulazione

1. La sepoltura con il sistema della tumulazione di feretri, cassette, resti mortali o urne cinerarie avviene in:
 - loculi per salme realizzati in manufatti cimiteriali e dati in concessione dal Comune. La concessione può essere rilasciata solo a seguito di decesso di persona o di defunto che provenga da altra sepoltura, che abbia diritto ad essere tumulata nel cimitero;
 - loculi ossari/cinerari per la tumulazione di cassette ossario contenenti i resti ossei provenienti da operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria o urne cinerarie contenenti le ceneri provenienti da operazione di cremazione. La concessione di loculi ossari/cinerari può essere rilasciata solo in presenza di resti ossei/ceneri di defunti che abbiano diritto ad essere tumulati nel cimitero;

- tombe private. I singoli cittadini, gli enti e le associazioni possono richiedere la concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia private nelle varie tipologie.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo Capo del presente Regolamento.
 3. La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all'art. 9, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi in disponibilità del Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata.
 4. Per gli aventi diritto di cui all'art. 9 e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri in tombe di famiglia, costruiti da soggetti terzi a seguito di concessione di area cimiteriale.
 5. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco.
 6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.
 7. È ammessa la tumulazione di un solo feretro in ogni loculo.
 8. È prevista, altresì, la possibilità di inserire nel loculo già occupato, una nuova salma, previa riduzione della salma esistente. Il pagamento per l'ingresso della nuova salma dovrà essere effettuato per intero. Qualora non fosse possibile ridurre la salma in resti la stessa verrà ripristinata, a cura e spese del richiedente. La domanda per le operazioni deve essere inoltrata dal titolare del contratto di concessione del loculo o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento.
 9. Possono essere collocate più urne cinerarie o cassette contenenti resti mortali in un unico ossario solo per abbinamento di coniuge, o defunti parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado nonché degli affini fino al 2° grado.

Articolo 14

Tumulazione di ceneri e resti mortali

1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 9 e 10, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in tombe di famiglia, costruiti da soggetti terzi a seguito di concessione di area cimiteriale anche contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che:
 - le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri;
 - la domanda sia fatta dal concessionario o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento.
2. È permessa, entro i limiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento, la collocazione di non più di due cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati.

CAPO III

CONCESSIONI

Articolo 15

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le seguenti tipologie di sepolture individuali:
 - a) fosse per l'inumazione;
 - b) loculi;
 - c) ossarietti.
4. Le sepolture private sono subordinate ad atto di concessione amministrativa rilasciato – su domanda scritta e debitamente protocollata nonché nel rispetto del Piano Cimiteriale e delle disposizioni del presente Capo – dal Responsabile del Servizio cimiteriale e sottoscritto, per conoscenza ed adesione, dal richiedente o, se coniugi, dai richiedenti.

Articolo 16 **Assegnazione delle concessioni**

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale, verificherà, la disponibilità delle aree e dei loculi da dare in concessione.
2. I loculi disponibili non devono essere rilasciati in concessione a persone viventi poiché riservati esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
3. Come norma generale, si stabilisce che nell'assegnazione dei loculi si dovrà procedere, nell'ambito delle fila con medesimo corrispettivo, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto. Nel caso di ricongiunzione di coniugi dietro richiesta dei familiari, si procederà alla assegnazione della prima configurazione possibile di loculi adiacenti, congruente con la richiesta. Questo comporterà la rinuncia alla precedente concessione. Per i rimborsi si procederà secondo il comma seguente del presente Regolamento.
4. In caso di rimborso il comune risarcirà al concessionario una somma determinata in base alla seguente formula $[(w/y) *] * 50\%$ ove w rappresenta il corrispettivo dovuto per la concessione al momento della rinuncia; y la durata della stessa espressa in mesi; k i mesi intercorrenti tra quello in cui interviene la rinuncia e quello di scadenza della concessione e * il segno della moltiplicazione.
5. Tutte le concessioni sono subordinate alla disponibilità di aree e loculi disponibili e devono essere evase secondo l'ordine di protocollo. Tuttavia le domande ove non rinnovate dopo due anni dalla loro presentazione si considerano abbandonate.

Articolo 17 **Atto di concessione**

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - gli estremi e l'importo del corrispettivo versato;
 - la data di decorrenza e la data di scadenza della concessione;

- la/e persona/e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
3. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate a seguito di domanda e relativa istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento e formalizzate con atto stipulato secondo lo schema da approvare con determinazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
 4. Lo schema di atto di concessione è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
 5. Il pagamento del dovuto a titolo di canone concessorio deve essere versato in un'unica soluzione all'atto della domanda di concessione cimiteriale da effettuare sul conto corrente del Comune e dovrà essere prodotto prima dell'atto di stipula.
 6. In caso di indigenza o difficoltà economiche della famiglia si provvederà ad inumare la salma.

Articolo 18 **Durata delle concessioni**

1. All'interno del cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a) uso decennale di area per inumazione singola rinnovabile di anni dieci;
 - b) uso sessantennale di area per tumulazione per famiglia e collettività in cappella gentilizia rinnovabile di anni venti e ulteriori anni diciannove (totale 99 anni);
 - c) uso trentennale di loculo costruito direttamente dal Comune rinnovabile di dieci anni per massimo due volte (totale 50 anni);
 - d) uso sessantennale di area per costruzione di sepoltura privata per famiglia e collettività in sepolcreto rinnovabile di anni venti e ulteriori anni diciannove (totale 99 anni)
 - e) uso quarantennale di sarcofagi costruiti dal Comune rinnovabile di anni dieci e ulteriori anni dieci (totale 60 anni);
 - f) uso sessantennale di celletta ossaria costruita dal Comune rinnovabile di anni venti e ulteriori anni diciannove (totale 99 anni).
2. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente al momento del rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dell'atto o della prima sepoltura se antecedente.
4. Le concessioni perpetue in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano lo stato di perpetuità e alla scadenza naturale prevista tornano nella disponibilità del Comune.

Articolo 19 **Tariffa delle concessioni**

1. La tariffa delle concessioni e dei diritti è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale in relazione alla tipologia di sepoltura ed agli anni di concessione ed è aggiornata periodicamente ogni biennio sulla base dell'indice ISTAT.
2. L'atto di concessione amministrativa è subordinato al versamento del corrispettivo della tariffa e dei diritti.

Articolo 20

Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita a condizione che:
 - venga autorizzata dal Sindaco, previo accertamento della fondatezza dei motivi della provvisorietà;
 - abbia una durata non superiore ad un anno;
 - venga stipulato regolare contratto;
 - venga versato al Comune il canone di concessione, pari al 20% della tariffa, di cui al precedente articolo 20, per ogni mese di concessione.

Articolo 21

Modalità di concessione e aventi diritto all'uso

1. La sepoltura individuale privata può concedersi:
 - a) in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, di defunti o già inumati nello stesso cimitero;
 - b) a favore di defunto residente nel Comune;
 - c) a favore di defunto che sia coniuge superstite o discendente, in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, portatore di handicap, del defunto di cui alla lettera a) del presente comma;L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie può concedersi:
 - a) a cittadini nati e/o residenti nel Comune;
 - b) a coniugi o conviventi, discendenti in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, dei cittadini già defunti e inumati o tumulati nel cimitero comunale;
 - c) a cittadini che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver abitato o risieduto per un periodo di almeno 20 anni o che abbiano inumato o tumulato uno o più famigliari nel cimitero comunale.
4. Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
5. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C..
6. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
7. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio.
8. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
9. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 22

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.
2. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; in caso di cessazione della concessione, a qualsiasi titolo, i relativi loculi rientrano nella disponibilità del Comune.
3. Atti di cessione tra vivi costituiscono illecito, e ove integrino gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti, sono denunciati alle autorità giudiziarie.

Articolo 23

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive, che l'Amministrazione ritiene indispensabili, o anche solo opportune, per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene o per rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio, con spese a carico dei concessionari.

Articolo 24

Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio di ottenere, a richiesta, il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto dovranno, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, fare apposita domanda al Responsabile del Servizio. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione motivata, da notificare al richiedente.
2. Il rinnovo della concessione:
 - a) potrà essere condizionato alla preventiva esecuzione di lavori di rinnovo di opere di manutenzione;
 - b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta, in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza della vecchia concessione.

Articolo 25

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi fino al 2° grado e le altre persone che hanno titolo sulla concessione cimiteriale sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento

dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art 9, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Articolo 26

Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma determinata come appresso: formula $[(w/y) *] * 50\%$ ove w rappresenta il corrispettivo dovuto per la concessione al momento della rinuncia; y la durata della stessa espressa in mesi; k i mesi intercorrenti tra quello in cui interviene la rinuncia e quello di scadenza della concessione e $*$ il segno della moltiplicazione;
3. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile del Servizio domanda di rinuncia alla concessione in carta semplice, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 27

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma determinata come da regolamento.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 28

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma da calcolare rispetto alla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. L'equo indennizzo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 29

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 30

Decadenza e revoca

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria dei loculi, oggetto della concessione stessa e nei seguenti casi:
 - A. per le sepolture singole, quando l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata rilasciata.
 - B. per le sepolture private anche quando non venga rispettato uno solo dei seguenti termini:
 - presentazione del progetto e della domanda di autorizzazione alla costruzione, entro un anno dalla data di rilascio della concessione dell'area (copia dell'autorizzazione sarà rimessa dalla Sezione Urbanistica al Responsabile dei Servizi Cimiteriali);
 - inizio costruzione delle opere entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera che precedere e comunque entro tra anni dalla data di rilascio della concessione dell'area;
 - ultimazione dell'opera, entro due anni dalla data di inizio dei lavori;
2. La decadenza opera automaticamente senza necessità di pronuncia e/o di atto formale ed il Responsabile del Servizio provvederà immediatamente a prenderne atto negli atti e nei registri comunali. Egli ne darà comunque "comunicazione" con affissione di avvisi all'ingresso del cimitero comunale.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il «verbale di consistenza» dei loculi oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla è dovuto ai concessionari, i quali tuttavia hanno la facoltà di disporre di materiali e di quanto asportabile, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Per lo scopo, nella diffida dovranno essere precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, esse saranno eseguite d'ufficio, con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel Campo comune per la inumazione.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
7. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione per la durata di 99 anni di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.
8. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 Esumazioni

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione del defunto al fine di permettere sepolture.
3. Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale per trasportarle in altre sepolture o cremarle.
4. Quando il processo di scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleto, è possibile:
 - il mantenimento nella fossa originaria per il tempo necessario. Ulteriore accertamento della completa scheletrizzazione potrà avvenire decorsi due anni dalla precedente;
 - avviare a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. (art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 254/2003);
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. (art.84 del D.P.R. 285/90).

6. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, salvo motivate deroghe che saranno comunicate dal Dirigente del Servizio cimiteriale.
7. Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 vengono regolate dal Responsabile del Servizio cimiteriale, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

Articolo 32

Raccolta e destinazione delle ossa a seguito di esumazione ordinaria

1. Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, dopo 90 giorni dalla scadenza della concessione, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculo ossario, in manufatti già in concessione all'interno del cimitero o di trasferirle in altri siti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della concessione. In caso di tumulazione o di trasferimento i resti mortali dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.
2. Le lapidi, i cippi, i profili marmorei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal Responsabile del Servizio cimiteriale e rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo.

Articolo 33

Estumulazione

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione e sono regolamentate dal Responsabile del Servizio cimiteriale. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, salvo motivate deroghe che saranno comunicate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione per trasferimento del feretro in altra sepoltura, per cremazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
4. Qualora le salme estumulate non si trovino in condizione di completa scheletrizzazione, possono essere:
 - avviate a cremazione ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 art. 3 comma 5 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. 400 VIII/9Q/3886 del 30/10/2003 ed alla loro successiva collocazione nel cimitero comune anche su richiesta dei familiari o degli aventi titolo da effettuarsi entro i quattro giorni antecedenti la data di effettuazione dell'operazione di estumulazione;
 - inumate per il tempo necessario al completamento della scheletrizzazione.
5. L'inumazione potrà avvenire purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, e i resti mortali verranno trasferiti estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

6. L'accertamento dell'avvenuta scheletrizzazione potrà avvenire decorsi ulteriori due anni dall'inumazione. Le ossa rinvenute a seguito dell'esumazione dovranno essere:
 - riposte in cassette di zinco da deporre in loculo ossario o in altro manufatto già in concessione ai familiari o aventi titolo o trasferite in altro sito;
 - deposte presso l'ossario comune in caso di mancato interesse da parte di familiari o aventi titolo (mancanza di richiesta scritta circa la destinazione dei resti mortali).
7. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa scheletrizzazione il feretro sarà:
 - ridotto e collocato in una cassetta di zinco da deporre in loculo ossario o in altro manufatto già in concessione ai familiari o aventi titolo o trasferito in altro sito su richiesta dei familiari o degli aventi titolo da effettuarsi entro i quattro giorni antecedenti
 - deposte presso l'ossario comune in caso di mancato interesse da parte di familiari o aventi titolo (mancanza di richiesta scritta circa la destinazione dei resti mortali).
8. Le ceneri potranno essere conservate in loculo cinerario/ossario, in manufatto già in concessione ad un familiare o trasferite in altro sito o custodite presso l'abitazione dell'affidatario o disperse in natura.

Articolo 34

Presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. E' vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti del defunto.

Articolo 35

Svolgimento del servizio di esumazione ed estumulazione

1. Il servizio di esumazione ed estumulazione dovrà svolgersi adempiendo a:
 - dotare l'area interessata di adeguata recinzione, finalizzata a delimitare le aree d'intervento, e a garantire la privacy nella zona interessata dalle operazioni;
 - definire un percorso di accesso per i parenti e le persone autorizzate;
 - curare l'accompagnamento dei familiari all'interno del cantiere per assistere alle operazioni di apertura della bara e di recupero dei resti ossei;
 - asportare/demolire la lapide esistente comprensiva di accessori quali scritte, fotografie e vasi etc. (gli elementi religiosi, croci ecc. dovranno essere conservati all'interno del cimitero, in luogo indicato dall'Ente, a disposizione degli aventi diritto che ne facciano richiesta per 6 mesi. Trascorso suddetto termine il materiale potrà essere smaltito, previa autorizzazione del responsabile del Servizio);
 - demolire la parete di chiusura del loculo con relativo stoccaggio del materiale in spazio ubicato all'interno del cimitero;
 - estrarre il feretro dalla fossa o dal loculo;
 - ricercare la targa identificativa riportante le generalità del defunto per inserire la stessa nella cassetta contenente i relativi resti ossei;
 - raccogliere i Resti Mortali, con eventuale pulizia da materiale estraneo (tessuti, vestiti ecc...) semineralizzati, per posizionarli presso l'ossario comune o in apposita cassetta ossario fornita dall'impresa nel caso chi ne abbia interesse faccia domanda per deporre nelle apposite cellette ossario, in loculo o in tomba.

Articolo 36

Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono disciplinati dagli

art. 4-12 e 13 del DPR n. 254/2003 e dal vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

CAPO V POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO

Articolo 37 Vigilanza

1. Il Servizio di polizia interna nel cimitero fa capo al Dirigente del Servizio cimiteriale. E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nel cimitero, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.
2. La vigilanza sanitaria sul cimitero, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, sulle sale di esposizione e incisoria, nonché per la osservanza delle norme di polizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria.
3. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nel cimitero è effettuata dal personale del Servizio cimiteriale.

Articolo 38 Orario

1. L'orario di apertura del cimitero è stabilito con ordinanza del Sindaco. Il Dirigente del Servizio cimiteriale può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura e di chiusura del cimitero. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente del Servizio cimiteriale da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 39 Ingresso

1. Nel cimitero, di norma, è permesso l'ingresso ai soli pedoni.
2. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 40 Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni che possono dare luogo a consistente affluenza di pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o dal Dirigente del Servizio cimiteriale.

Articolo 41 Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea, dell'utente e comunque su precisa autorizzazione del personale addetto e in un numero massimo contemporaneo di 4 autovetture.
2. È consentito unicamente il transito dei veicoli per servizio di onoranze funebri per il tempo e percorso necessari alla destinazione del feretro.
3. È consentito, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, il transito di veicoli per la realizzazione di opere murarie o servizi di manutenzione all'interno del cimitero.
4. E' vietato il transito di biciclette o altri velocipedi.

Articolo 42 Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo sacro, ed in specie:
 - camminare sui luoghi di sepoltura (tombe a terra, campi di inumazione, aiuole);
 - parlare ad alta voce, urlare;
 - introdurre biciclette, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale di guardiania;
 - vendere oggetti di qualsiasi natura;
 - affiggere manifesti e tabelle di ogni genere;
 - distribuire o esporre materiale pubblicitario o con offerta di servizi;
 - portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro elemento, salvo richiesta dell'interessato;
 - introdurre cibo per animali;
 - collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi.

Articolo 43 Personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate all'interno del cimitero.
3. Il personale del cimitero nonché le imprese operanti all'interno di esso sono tenuti a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO VI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. Le imprese operanti all'interno del cimitero sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi e svolgono le attività con mezzi e attrezzature proprie.

Articolo 45 Autorizzazione ad eseguire i lavori

1. Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del cimitero, valida per un anno, per l'accreditamento il rappresentante legale dell'Impresa dovrà presentare istanza al Servizio cimiteriale del Comune corredata dalla seguente documentazione:
 - certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
 - certificato di carichi pendenti;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nelle categorie di pertinenza;
 - elenco dipendenti che accedono al cimitero;
 - copia di Assicurazione RC conto terzi aziendale.
2. L'impresa autorizzata a eseguire i lavori per la costruzione di cappelle o di sarcofagi dovrà versare un deposito cauzionale o presentare una polizza fideiussoria nella misura determinata con deliberazione di Giunta Comunale. Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria dovrà garantire il Comune per eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori, sia ai manufatti comunali che ai manufatti privati. Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria saranno restituite alla fine dei lavori.
3. Qualora l'impresa accreditata ad eseguire lavori cagioni danni durante l'esecuzione dei lavori su disposizione e termini impartiti dal Responsabile del Servizio cimiteriale dovrà provvedere alla riparazione.
4. Qualora l'impresa non ottemperi alle riparazioni, nei termini indicati, il Responsabile del Servizio cimiteriale affiderà tale compito ad altra impresa prelevando i costi della riparazione dal deposito cauzionale o escutendo la polizza fideiussoria.

Articolo 46 Registro delle imprese

1. Il Servizio cimiteriale terrà apposito registro, per uso interno, ove saranno annotate le Imprese autorizzate con la indicazione della documentazione. La predetta autorizzazione dovrà essere confermata a domanda dell'interessato, allo scadere di ogni anno, a decorrere dalla data della prima richiesta, con il rinnovo della documentazione di cui all'articolo precedente.
2. Nel caso di infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento all'Impresa non sarà più concessa alcuna autorizzazione.

Articolo 47 Introduzione e deposito materiali da costruzione

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ed altri materiali.
6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati in spazio autorizzato.
7. Nei trasporti dei materiali da costruzione l'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali causato durante il trasporto stesso.

Articolo 48

Deposito materiali da scavo e rifiuti

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
2. E' fatto divieto di deposito di materiale, di scavo e rifiuto all'interno dell'area cimiteriale. In via eccezionale può prevedersi un deposito temporaneo in apposita area di stoccaggio indicata dal Responsabile del Servizio cimiteriale dotata di adeguata recinzione e pannellatura. In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.

Articolo 49

Recinzione aree - materiali da scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere e pannellare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, evitando eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa si impegna a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 50

Orario per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori nell'interno del cimitero da parte delle imprese autorizzate possono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero e nei soli giorni feriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre salvo che particolari esigenze lo rendessero indispensabile.

Articolo 51

Esecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia e cappelle gentilizie

1. Per l'esecuzione di nuove opere è necessario che i concessionari richiedano al Servizio cimiteriale il permesso a costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e producano unitamente la seguente documentazione:
 - elaborato tecnico, in triplice copia ed in tavola unica, con inserimento di una planimetria generale del cimitero (settore interessato all'intervento), con identificazione del loculo o dei loculi, su cui si dovrà intervenire (Pianta, in scala 1:100 o 200, del loculo o dei loculi, con estensione ai loculi immediatamente adiacenti o circostanti;
 - Stato ante e post operam.
 - Prospetti ante e post operam - Sezioni trasversale e longitudinale ante e post operam); il tutto dovrà essere redatto con quote e misure ed in scala 1:50 almeno;
 - relazione tecnica esaustiva dell'intervento proposto;
 - nulla osta ex genio civile;
 - servizio fotografico (almeno 2 foto).
2. Nella costruzione di tombe di famiglia l'Impresa deve recingere e pannellare a regola d'arte lo spazio assegnato.
3. È vietato realizzare tombe interrato all'interno delle cappelle gentilizie nonché occupare spazi attigui senza autorizzazione.

Articolo 52

Norme speciali per la parte storica del cimitero (area di interesse storico artistico)

1. Nella zona storica del cimitero non è possibile, di norma, attuare o apportare modifiche alle tombe o ai loculi, anche se gli stessi non fossero inseriti in aggregazione con altri; sono invece possibili interventi di recupero statico, manutenzioni ordinarie e straordinarie, recupero igienico sanitario ad esclusivo giudizio del Servizio cimiteriale, il quale esaminerà caso per caso e giudicherà di volta in volta la possibilità o meno di apportare modifiche. Non sono invece consentite sopraelevazioni.
2. Il giudizio di merito di cui sopra dovrà fondarsi su oggettive considerazioni, purché ricorrano le condizioni qui di seguito elencate:
 - a) che sia possibile il recupero statico dei loculi comunque disposti;
 - b) che eventuali modifiche non vadano ad interessare gli spazi circostanti o le aree divisorie in comune o in godimento esclusivo;
 - c) che ogni intervento di modifica sia da ricondurre all'interno della sagoma (in pianta) dei loculi esistenti, per i quali si chiede di effettuare l'intervento.
3. E' necessario che ogni richiesta di modifica e, qualora interessi più proprietari o possessori, sia accompagnata da una certificazione liberatoria, che ogni richiedente l'intervento dovrà produrre al Servizio cimiteriale, unitamente alla seguente documentazione:
 - elaborato tecnico, in triplice copia ed in tavola unica, con inserimento di una planimetria generale del cimitero (settore interessato all'intervento), con identificazione del loculo o dei loculi, su cui si dovrà intervenire (Pianta, in scala 1:100 o 200, del loculo o dei loculi, con estensione ai loculi immediatamente adiacenti o circostanti – Stato ante e post operam - Prospetti ante e post operam;
 - Sezioni trasversale e longitudinale ante e post operam); il tutto dovrà essere redatto con quote e misure ed in scala 1:50 almeno;
 - relazione tecnica esaustiva dell'intervento proposto;
 - nulla osta ex genio civile;
 - servizio fotografico (almeno 2 foto).

4. Per quanto sopra riportato, si evidenzia che l'intervento di modifica e consolidamento statico è soggetto al Permesso di Costruire e pertanto sarà soggetto all'iter ad esso attinente.
5. Per la manutenzione ordinaria, si dovrà produrre comunicazione scritta ed almeno una foto dei loculi.
6. Per la manutenzione straordinaria, si dovrà produrre una comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività a firma di un professionista abilitato alla professione, allegando, in triplice copia, un elaborato tecnico, con le specifiche sopra riportate.

CAPO VII SEGNI FUNERARI, EPIGRAFI E OPERE DI GIARDINAGGIO

Articolo 53 Lapidi e cippi

1. Sui loculi e sulle tombe a terra possono essere poste lapidi e/o cippi marmorei secondo gli schemi tipologici contenenti il modello, i materiali autorizzati, le dimensioni complessive e le dimensioni dei singoli elementi (epigrafi, foto, luce votiva, vasi) approvati con deliberazione di Giunta Comunale contenente i elementi:
 - nome e cognome;
 - data di nascita;
 - data di morte;
 - eventuale foto
 - eventuale vaso portafiori;
 - eventuale luce votiva.
2. Per quanto riguarda gli ossari, valgono le disposizioni previste per le lapidi.
3. È vietato applicare alle lapidi gigantografie, mensole o davanzali sporgenti.
4. Le epigrafi devono essere eseguite secondo le modalità che seguono:
 - ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto;
 - le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
5. I cippi a terra non possono essere posizionati prima della effettiva inumazione, devono riportare il numero progressivo sull'estremità del lato destro e devono inoltre rispondere alle prescrizioni indicate precedentemente all'elenco inerente le epigrafi.
6. Le luci votive dovranno rispettare il modello predisposto dall'Ente con espresso divieto di utilizzo di luci tipo STRIP-LED e difformi da quelle compatibili con la rete elettrica installata.
7. I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.
8. Il Servizio cimiteriale provvede d'ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal vigente Regolamento nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo.

Articolo 54 Piante e fiori

1. Sono vietate le messe a dimora di piante, piantine e fioriere di qualsiasi tipo, che occupino gli spazi comuni e/o che sporgano dalla soglia della lapide o dal marciapiede delle tombe private.

Articolo 55
Opere di giardinaggio

1. Le opere di giardinaggio, all'interno del cimitero, sono curate dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piantine ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i campi di inumazione, i viali e le aiuole il Responsabile del Servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56
Controlli

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
 - al Corpo di Polizia Locale;
 - al Responsabile del Servizio cimiteriale;
 - a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore.

Articolo 57
Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.SS. come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Articolo 58
Sepulture private e tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 59
Regolarizzazione delle concessioni

1. Le concessioni relative a sepolture di persone morte anteriormente al 01.01.1946, si considereranno come se fossero state rilasciate per i seguenti periodi:
 - a. di aree per inumazione singola: 20 anni;
 - b. di aree per inumazioni per famiglie o per collettività: 50 anni;
 - c. di loculi costruiti dal Comune: 30 anni;
 - d. di aree destinate a tumulazione individuale: 40 anni;
 - e. di aree destinate a tumulazione di famiglia o di collettività: 60 anni;
 - f. di cellette (ossarietto e nicchia cineraria): 60 anni.

2. Ove un ascendente o discendente in linea diretta del/i concessionario/i o della salma dimostri con l'atto o la deliberazione di concessione che la stessa aveva una durata superiore o perpetua, la stessa avrà la durata originariamente prevista ma comunque non superiore a 99 anni.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile accertare la data di inizio della concessione, la stessa si considererà con decorrenza dalla data di decesso del defunto (per le sepolture singole) o dalla data di decesso più remota (per le sepolture familiari o collettive).
4. Tenuto conto che in relazione agli eventi bellici del 1944, risulta smarrita o distrutta la documentazione relativa alle concessioni cimiteriali rilasciate per inumazioni o tumulazioni precedenti il 31.12.1945, per le stesse la data di scadenza, sarà determinata esclusivamente sulla base delle iscrizioni tombali. Per quelle successive a tale data si effettueranno riscontri anche tra la documentazione che si riesca a rinvenire presso il Comune: i dati eventualmente risultanti dalla documentazione prevarranno sulle presunzioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono.
5. Chiunque ne abbia titolo e interesse, può entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento chiedere al Comune di sostituire gratuitamente la precedente concessione con quella prevista dall'art.17, ferma restando la scadenza originariamente prevista.
6. A scopo esplicativo, si stabilisce che tutte le concessioni cimiteriali relative alle sepolture rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento di P.M. del 20.03.1978, si considereranno rilasciate per i periodi previsto per ogni tipologia di sepoltura del comma 1 del presente articolo. Qualora il concessionario o comunque che ne abbia titolo ed interesse non sia in possesso di concessione cimiteriale o altra documentazione comprovante la data di inizio della stessa, la concessione si considererà con decorrenza dalla data di decesso del defunto o dalla data di decesso più remota.
7. Per i sepolcri preesistenti alla emanazione del presente Regolamento, ove nella concessione sia stata usata la espressione generica "per sé e suoi" o simili sarà consentita la tumulazione delle salme del coniuge, delle persone legate da vincolo di sangue con l'originario concessionario e loro coniugi nonché degli affini di primo grado del concessionario stesso.
8. Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela (entro il 2° grado) che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art. 60 **Ordinanze del Sindaco**

2. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco.

Articolo 61
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogati i regolamenti e tutte le disposizioni precedenti con esso contrastanti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di Legge ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Nei casi di sopravvenute antinomie tra le norme del presente Regolamento e le prevalenti norme di rango superiore le prime saranno automaticamente disapplicate.